

TI_GERICHTE 39.2002.63 vom 4. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2002.63

FR: TI_GERICHTE 39.2002.63 du 4 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 39.2002.63 del 4 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se: a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge; b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori dal cantone, se è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge.

E. 2

Il salariato ha diritto, per il figlio, ad un solo assegno." Il v.art.

E. 7

LAF enuncia: " Il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario." Ai sensi del v. art. 8 " 1 In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore. 2 Il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera dell'assicurazione invalidità; l'assegno viene proporzionalmente ridotto con l'inizio al diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione invalidità. 3 Il capoverso 1 è applicabile, per analogia, quando per malattia o infortunio vengono a cessare le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione." Relativamente al presupposto della custodia del figlio, il v.art. 11 LAF sancisce che: " 1 Se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno: a) la madre, se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a tempo pieno o un'attività salariata a tempo parziale, ma con pari grado di occupazione; b) il genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro genitore esercita un'attività salariata a tempo parziale; c) il genitore con il grado di occupazione più elevato, se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a tempo parziale; d) il genitore che esercita un'attività salariata, se l'altro genitore non ha alcuna attività salariata. 2 Se uno solo dei genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio. 3 Il genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata. 4 Il regolamento di applicazione definisce e disciplina casi particolari." Allorché un genitore è disoccupato il v.art. 7 Reg.LAF stabilisce: " 1 Il titolare del diritto che diviene disoccupato e che beneficia dell'indennità di disoccupazione prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982, riceve l'assegno in aggiunta all'indennità di disoccupazione. 2 L'assegno è a carico dell'assicurazione federale contro la disoccupazione ed è versato dalla competente Cassa di assicurazione contro la disoccupazione." Di transenna va rilevato che la prima revisione della legge sugli assegni di

famiglia ha abolito il presupposto della custodia. Infatti il v.art. 4 LAF è stato abrogato. Con il nuovo assetto legislativo è quindi soltanto l'esercizio di un'attività salariata per un datore di lavoro sottoposto alla legge a determinare la titolarità del diritto dei genitori (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to 4.2.3.1.2 pag. 19; Rapporto dell'11 giugno 2002 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia pag. 4). Secondo il nuovo modello se soltanto uno dei genitori è salariato, esso ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione, indipendentemente dal fatto se il figlio vive con lui o con l'altro genitore (non salariato) ed indipendentemente dal luogo di residenza del figlio medesimo: Ticino, altro Cantone o Stato estero (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.6 pag. 21; nuovo art. 6 cpv. 2 LAF). Il Consiglio di Stato aveva proposto un preciso ordine di priorità in caso di concorrenza dei diritti, cioè quando entrambi i genitori potrebbero pretendere un assegno conformemente alla legge. L'ordine di priorità proposto dall'esecutivo distingueva a seconda che il figlio viva con uno solo dei genitori o con entrambi. In questa prima evenienza, il genitore che vive con il figlio avrebbe dovuto essere titolare del diritto in via prioritaria, mentre nella seconda evenienza, sarebbe stato, in prima linea, il genitore con il grado di occupazione più elevato a beneficiare della priorità, a parità di grado di occupazione dei genitori, sarebbe stato il padre ad essere titolare del diritto in via prioritaria. In entrambi i casi, sarebbe rimasto riservato il diritto per il genitore che non gode del diritto prioritario di beneficiare del relativo differenziale (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.4 pag. 20; Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4). La Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha dapprima rilevato che il Consiglio di Stato aveva ommesso di disciplinare la fattispecie in cui il figlio non coabita, né con un genitore, né con l'altro. Essa ha ritenuto che anche questa fattispecie dovesse essere disciplinata in via legislativa. La Commissione ha inoltre considerato che il fatto di concedere al padre il diritto prioritario, ancorché nel caso in cui entrambi i genitori lavorino con lo stesso grado di occupazione, avrebbe potuto essere contrario al principio costituzionale della parità di trattamento fra uomo e donna sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Pertanto essa ha concluso che non deve essere la legge a determinare un ordine di priorità nel caso in cui entrambi i genitori possano pretendere un assegno per lo stesso figlio, quanto piuttosto i genitori stessi designando liberamente fra di loro l'avente diritto. Per evitare il rischio di un doppio versamento, nel caso in cui i datori di lavoro dei due genitori siano affiliati presso Casse per gli assegni familiari differenti, è opportuno che fra le Casse interessate vi sia un passaggio di informazioni (cfr. Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4-5). Il Gran Consiglio ha fatto propria questa impostazione. Il nuovo art. 11 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha quindi il seguente tenore: " 1 Se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di occupazione. 2 Ha diritto in via prioritaria: a) se il figlio coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore designato da quello che coabita con il figlio; b) se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il genitore da essi designato; c) se nessuno dei due genitori coabita con il figlio, di regola il genitore da essi designato. 3 La designazione dell'avente diritto prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono adempiute. 4 La designazione vale per tutti i figli comuni." La prima revisione della legge sugli assegni di famiglia prevede inoltre, come finora, che lo stato di disoccupazione è equiparato ad un'attività salariata e, quindi, il "grado di disoccupazione" determina la titolarità del diritto all'assegno di base e l'importo dello

stesso. Tuttavia il v.art. 7 Reg.LAF è stato integrato nella legge, visto che conformemente al principio della legalità, la norma deve essere preferibilmente contemplata in una legge in senso formale e non in un regolamento di applicazione (cfr. nuovo art. 9 LAF, BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 497; Messaggio p.to 4.2.2 pag. 16;). Va infine osservato che il tenore dell'art. 8 LAF, il quale prevede che in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno di base è corrisposto per ulteriori dodici mesi, non è stato modificato (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.). 2.2. Per costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (cfr. DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240). Se il testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b). D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b). Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415

consid. 5b e 527 f consid. 2b). 2.3. Nell'evenienza concreta la Cassa ha rifiutato a _____ il diritto agli assegni di base per il periodo di malattia dal 1° gennaio 2002 al 6 agosto 2002, in quanto egli non può prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 LAF (cfr. consid. 2.1.), visto che fino al 31 dicembre 2001 era sua moglie, in un primo tempo impiegata al 100%, poi occupata al 50% e in disoccupazione per l'altro 50% dal 1° ottobre al 30 settembre 2000 e infine iscritta per il collocamento al 100% dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, l'avente diritto degli assegni di base per i due figli. A mente dell'amministrazione l'applicazione dell'art. 8 cpv. 1 LAF, infatti, presuppone che l'assicurato sia stato precedentemente il titolare di tale diritto (cfr. consid. 1.3.; 1.5.). L'insorgente, inabile totalmente al lavoro a causa di malattia dal 6 agosto 2001, per contro, sostiene che la sua richiesta relativa all'erogazione di assegni di base a decorrere dal 1° gennaio 2002 debba essere accolta. A partire da questa data in effetti sua moglie, avendo concluso il termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione e svolgendo l'attività di casalinga, non percepisce più tali prestazioni. La privazione del diritto agli assegni di base a causa di un'interpretazione forzata dell'art. 8 cpv. 1 LAF sarebbe inconciliabile con la Legge e costituirebbe un diniego di giustizia (cfr. consid. 1.4.). Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, constata che secondo l'art. 8 cpv. 1 LAF in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore (cfr. consid. 2.1.). Esaminata unicamente dal profilo letterale la norma non è sufficientemente chiara. Infatti, benché essa indichi che l'assegno è corrisposto per ulteriori

E. 12

mesi, il che sembrerebbe implicare che l'assegno venisse già erogato in precedenza, non precisa comunque in modo inequivocabile se il legislatore ha voluto concedere il diritto agli assegni di base in caso di malattia e infortunio soltanto a coloro che già li percepivano o anche ad altri assicurati. Di conseguenza è necessario ricercare la reale portata di questa disposizione prendendo in considerazione altri elementi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2.). Dalla sistematica della legge, risulta che l'art. 8 cpv. 1 LAF riconosce il diritto agli assegni di base in caso di malattia o infortunio per ulteriori 12 mesi agli assicurati che precedentemente erano gli aventi diritto dei medesimi. Infatti l'art. 8 LAF, con gli art. 7 e 9 LAF, regola l'estensione temporale del diritto all'assegno di base (cfr. nota marginale all'art. 7 LAF). Pertanto l'art. 8 cpv. 1 LAF, in questo contesto, ha lo scopo di prolungare il diritto agli assegni di base degli assicurati che già prima di ammalarsi o di subire un infortunio beneficiavano di tali prestazioni. L'esame dei lavori preparatori conferma questa conclusione. Nel messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994 il Consiglio di Stato, commentando l'art. 8 LAF che corrispondeva all'art. 9 nel disegno di legge, si è così espresso: " Stante la norma generale prevista all'art. 8 (ovvero che il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario, corrispondente all'art. 7 nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002 e in quella in vigore dal 1° gennaio 2003), cessato il diritto al salario, l'avente diritto non potrebbe più beneficiare dell'assegno di base. Questa norma estende il diritto per ulteriori dodici mesi di incapacità lavorativa. A mente del capoverso 2 l'indennità di disoccupazione è equiparata al salario. " (cfr. Messaggio del 19 gennaio 1994 pag. 45; quanto indicato nella parentesi è stato aggiunto dal redattore) Dall'esame del messaggio del Consiglio di Stato emerge che solo chi aveva diritto agli assegni di base già precedentemente alla malattia o all'infortunio può appellarsi all'art. 8 cpv. 1 LAF e beneficiare dell'estensione di tale diritto di ulteriori dodici mesi. L'interpretazione storica

del disposto legale coincide, dunque, perfettamente con quella sistematica. Anche lo scopo della norma che è quello di prolungare per ulteriori 12 mesi il diritto all'assegno all'assicurato che percepiva l'assegno e che non più ricevendo il salario dovrebbe vedersi pure soppresso il diritto all'assegno, conferma questa conclusione. 2.4. Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto si evince che _____ è stato impiegato al 100% presso la _____ dal 1° febbraio 2001 al 17 luglio 2001, data in cui è stato licenziato (cfr. doc. _). Dal 6 agosto 2001 egli è in malattia (cfr. doc. _). La moglie del ricorrente ha lavorato presso la _____ al 100% fino al 31 dicembre 1999. Dal 1° gennaio 2000 è stata impiegata dal medesimo datore di lavoro al 50% e per l'ulteriore 50% si è iscritta in disoccupazione. Dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001 il suo grado di disoccupazione è poi aumentato al 100% (cfr. doc. _, consid. 1.5.). Essa, di conseguenza, nel 2001 aveva diritto agli assegni di base in virtù degli art. 11 cpv. 1 lett. a LADI e art. 7 Reg.LAF (cfr. consid. 2.1.). Infatti se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio e se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata, alla quale è equiparato lo stato di disoccupazione (cfr. consid. 2.1.), di pari grado di occupazione, titolare del diritto agli assegni di base è la madre (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a LAF; art. 7 Reg.LAF). Dai conteggi della Cassa di disoccupazione agli atti risulta che la moglie dell'insorgente ha percepito l'assegno di base intero per un figlio fino al mese di giugno 2001. Dal mese di luglio 2001 le sono stati erogati due assegni di base interi a seguito della nascita del secondo figlio _____ (cfr. doc. _). In simili condizioni, visto che nel periodo antecedente alla sua malattia, insorta il 6 agosto 2001, e fino al mese di dicembre 2001 era sua moglie ad essere l'avente diritto degli assegni di base per i loro due figli, il ricorrente, dopo la fine del termine quadro per la riscossione delle prestazioni di disoccupazione della consorte, non poteva beneficiare dell'estensione del diritto agli assegni in virtù dell'art. 8 cpv. 1 LAF. Una volontà contraria del legislatore non è deducibile né dai lavori preparatori, né dalla sistematica della legge, è dallo scopo della legge. Al riguardo va rilevato che il v. art. 11 cpv. 1 lett. a LAF regolava la vera e propria titolarità del diritto agli assegni di base e non era soltanto una norma di coordinamento modificabile nel tempo, a discrezione, dai coniugi. Di conseguenza _____ non può vantare alcun diritto concernente l'assegno di base nei confronti della Cassa. La decisione impugnata deve quindi essere confermata. Questo Tribunale non può in particolare motu proprio, estendere l'interpretazione dell'art. 8 cpv. 1 LAF, il quale non presenta alcuna lacuna. Ciò infatti comporterebbe una violazione del principio della separazione dei poteri, fondamento costituzionale essenziale del nostro ordinamento istituzionale (cfr. STCA del 21 novembre 2000 nella causa G., 39.00.14; STCA del 18 settembre 2000 nella causa A., 39.00.11).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.